



COMUNE DI DECOLLATURA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
N° 14 del 24/05/2018

Oggetto: Modifica delibera Commissariale n. 9/2018 ad oggetto “CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune di Decollatura il Commissario Straordinario, **dott.ssa Laura ROTUNDO**, con la partecipazione del Segretario Comunale **avv. Cinzia SANDULLI**, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in numero di rate fissate dal Comune come da regolamento;

Atteso che la disciplina **TASI**, per quanto riguarda le aliquote prevede:

- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2015, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2015, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può superare in ogni caso l'1 per mille (comma 678)

VISTO IL Regolamento IUC approvato con delibera di consiglio nr. 27 del 24/06/2014 e successivamente modificato con delibera Commissariale n. 5 del 19/04/2018;

Dato Atto che in tale regolamento nel Capitolo 2[^] è stato disciplinato il tributo sui servizi indivisibili TASI,

VISTA la delibera nr. **29** del **24/06/2014** avente per oggetto "**Imposta unica comunale (I.U.C.) Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014**"

CONSIDERATO che con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 17/04/2018 assunta con i poteri del consiglio sono state aumentate le aliquote IMU dei fabbricati, aree edificabili e terreni in virtù del ricorso al piano di riequilibrio adottato da codesto Ente con

delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 4 del 05/04/2018;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio nr. 9 del **27/04/2018** con la quale sono state confermate le aliquote inerenti il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018”

Considerato altresì che la normativa vigente prevede quale limite massimo il 10,6 per mille quale sommatoria tra le aliquote IMU e TASI;

DATO ATTO che per mero errore materiale è stata confermata la aliquota TASI del 2 per mille per i fabbricati di categoria D nonostante l'aliquota IMU sia stata elevata al 9,1 per mille, portando la sommatoria delle due aliquote al 11,1 per mille in luogo del 10,6 previsto dalla normativa;

RITENUTO quindi di modificare l'aliquota TASI inerente i fabbricati ad uso produttivo categoria D diminuendo la stessa dal 2/1000 al 1,5/1000 al fine di far rientrare la stessa all'interno del limite previsto dalla normativa vigente;

Pertanto le tariffe saranno:

FATTISPECIE	Aliquota
Abitazione principali e relative pertinenze A/1-A/8 A/9 abitazioni Lusso	1,5/1000
Seconde case e pertinenze, altre categorie	1,5/1000
Fabbricati uso produttivo Categoria D	1,5/1000
Fabbricati rurali / fabbricati rurali strumentali	0

DATO ATTO CHE, in base all'art 8 del Regolamento IUC (TASI) – indicazione analitica dei servizi indivisibili - sono stati indicati i seguenti servizi indivisibili comunali con specificazione dei relativi costi alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI: **illuminazione pubblica; manutenzione strade; Attività sociali e Protezione civile;**

VISTI i costi dei servizi indivisibili e ritenuto di destinare il relativo gettito a: Illuminazione pubblica, Manutenzione strade, attività sociali e Protezione Civile.

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è stato chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) che il tributo sia versato in autoliquidazione ovvero con liquidazione d'ufficio;
- b) le riduzioni/detrazioni previste dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. **27 del 24/06/2014**

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI :

- il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018/2020, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTE :

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità amministrativa e contabile del Responsabile dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, la deliberazione Commissariale n. 9/2018 con le seguenti rettifiche alle aliquote TASI per l'anno 2018 limitatamente alla categoria Fabbricati uso produttivo Categoria D:

FATTISPECIE	Aliquota
Abitazione principali e relative pertinenze A/1-A/8 A/9 abitazioni Lusso	1,5/1000
Seconde case e pertinenze, altre categorie	1,5/1000
Fabbricati uso produttivo Categoria D	1,5/1000
Fabbricati rurali / fabbricati rurali strumentali	0

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1 comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n.147;
- 3) di dare atto che le tariffe come da regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot.5343 de/2012 del 6/4/2012;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 .



C O M U N E D I D E C O L L A T U R A

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario straordinario ad oggetto: “Modifica delibera Commissariale n. 9/2018 ad oggetto “CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “**Proposta di deliberazione di “Modifica delibera Commissariale n. 9/2018 ad oggetto “CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018”**

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i

Decollatura, lì 24/05/2018

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Finanziario
F.to Carmen Sinopoli

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: (dott.ssa Laura Rotundo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (avv.to Cinzia Sandulli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

PROT. N° 2845 del 24/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
F.to (Carmen Sinopoli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 24/05/2018 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Decollatura, 24/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
F.to (Carmen Sinopoli)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Decollatura, 24/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(Carmen Sinopoli)
